

CAPITOLO 6 ORARIO DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 Disciplina Generale - Sezione Terza del vigente C.C.N.L., le Parti concordano quanto segue.

Per quanto attiene alla Riduzione dell'Orario di Lavoro (ROL) il relativo monte ore annuo e' quello definito dal vigente C.C.N.L.: tuttavia le Parti concordano che l'ulteriore gruppo di 8 ore annue retribuite, previste dal citato C.C.N.L. come decorrenti dal 1 aprile 1994, decorrano invece dal 1 gennaio 1994. Pertanto, alla data della stipula del presente Accordo di Armonizzazione, la spettanza individuale annua di ROL risulta essere pari ad 80 ore annue.

Per attuare i regimi di riduzione collettiva dell'orario di lavoro secondo le modalita' ed i criteri di cui ai paragrafi che seguono, si fara' ricorso anche a 16 ore susseguenti al mancato pagamento delle festività del 2 giugno e del 4 novembre.

I Lavoratori in organico alle Unita' Produttive di Roma via Salaria, via Casale di Settebagni e via Tiburtina nonche' di Macchiareddu, Capo San Lorenzo e Perdasdefogu potranno usufruire di detto monte ore annuo mediante la fruizione in forma collettiva di gruppi di otto ore giornaliere di permesso.

A tale scopo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed a livello locale, la Direzione Personale esporra' alle RSA/RSU per un'analisi congiunta il programma del calendario lavorativo annuo, avuto riguardo anche ai possibili utilizzi degli altri istituti contrattuali (ferie, permessi per ex festività, festività cadenti di sabato e/o domenica), definendo dei periodi di astensione collettiva dal lavoro fissati, di norma, in concomitanza con le festività di fine anno e con i mesi estivi.

Per il solo anno 1994 la Direzione Personale esporra' alle RSA/RSU delle Unita' Produttive interessate per un'analisi congiunta il programma del calendario lavorativo annuo entro un mese dalla stipula del presente Accordo di Armonizzazione.

I Lavoratori in organico alle Unita' Produttive dislocate presso i siti aeroportuali usufruiranno di detto monte ore annuo secondo le modalita' conseguenti dal mantenimento delle situazioni in atto.

Per le restanti Unita' Produttive, valutate le esigenze tecnico-organizzative e di eventuale interrelazione con le attivita' del Cliente, la Direzione Personale esporra' alle RSA/RSU in sede locale le modalita' di fruizione della ROL ed il programma del calendario lavorativo annuo entro un mese dalla stipula del presente Accordo di Armonizzazione.

Handwritten notes on the left margin:
C.C.N.L. Roma
Stove
Lavoratori

Handwritten signatures and notes at the bottom left:
Lavoratori
Beliziani
Parsi
24

Handwritten signatures and notes at the bottom center:
Chh+660
Parsi

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Parsi
Parsi
Parsi

NOTA A VERBALE

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art.18 Disciplina Generale - Sezione Terza e preferibilmente in concomitanza con l'implementazione di un sistema automatico per la rilevazione delle presenze, l'Azienda elaborera' una normativa per la regolamentazione della materia, finalizzata a garantire l'efficiente operativita' del sistema ed a contribuire al miglioramento dell'efficienza organizzativa.

Di detta normativa sara' data informativa a livello locale alle RSA/RSU delle Unità' Produttive. Essa formera' oggetto di confronto preventivo con il Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU.

6.A) FLESSIBILITA' DELL'ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO

Relativamente al personale non turnista con determinate mansioni, quali ad esempio Uscieri, Addetti alla ricezione e/o centralino telefonico, addetti alla manutenzione di stabilimento, addetti alle pulizie, eccetera, l'Azienda potrà continuare a fissare, previa informativa alla RSA/RSU in sede locale, individualmente ovvero per gruppi di lavoratori, una diversa ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattuale (ad esempio dal martedì al sabato) ovvero dell'orario giornaliero.

Prof. [unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]

[unclear]
[unclear]
[unclear]

[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]

6.B) FERIE

Le Parti riaffermano il principio, costituzionalmente garantito, della inderogabilita' ed irrinunciabilita' del diritto dei Lavoratori a godere di periodi di ferie per consentire la reintegrazione delle proprie energie psico-fisiche.

Cio' premesso, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 14 Disciplina Speciale - Parte Prima e 12 Disciplina Speciale - Parte Terza del vigente C.C.N.L., le Parti, in considerazione di quanto derivante dalla contrattazione integrativa aziendale pregressa, concordano quanto segue.

I Lavoratori in organico alla data della stipula del presente Accordo di Armonizzazione manterranno, "ad personam", il trattamento individualmente di miglior favore maturato, secondo il seguente schema:

- Lavoratori ex Ciset:

Anzianita' di servizio sino a 10 anni	4 settimane e 2 giorni
Anzianita' di servizio oltre 10 anni e sino a 18 anni	4 settimane e 3 giorni
Anzianita' di servizio oltre 18 anni	5 settimane e 3 giorni
- Lavoratori ex Vitroselenia ed ex Avioelettronica Sarda:

Anzianita' di servizio sino a 10 anni	4 settimane
Anzianita' di servizio oltre 10 anni e sino a 18 anni	4 settimane e 3 giorni
Anzianita' di servizio oltre 18 anni	5 settimane e 3 giorni.

Peraltro, considerati i trattamenti pregressi, le Parti concordano che i Lavoratori ex Ciset i quali alla data di sottoscrizione del presente accordo risulteranno in organico alle Unita' Produttive di Roma Salaria, Roma Tiburtina, Roma Settebagni, Roma Urbe, Fiumicino, Ciampino, Acquasanta, manterranno "ad personam" una ulteriore giornata di ferie (8 ore) da ascrivere al monte ore ferie annuo individuale.

Quanto sopra in relazione alla diversa normativa in materia di ex festività di cui al successivo punto 6.C).

Resta inteso che tutti i suddetti trattamenti saranno cumulabili con eventuali futuri incrementi dell'entita' complessiva dei periodi feriali derivanti dalla Contrattazione Collettiva a Livello Nazionale.

Le modalita' di computo delle ferie per il Personale che, nell'arco dell'anno, opera prevalentemente in turni continui avvicendati sono le seguenti.

Verra' individualmente attribuito un monte ore annuo di ferie pari al numero dei giorni lavorativi di ferie spettanti secondo i criteri enunciati in precedenza con riferimento all'anzianita' di servizio, moltiplicato per la durata media della prestazione lavorativa giornaliera (7,5 ore).

Le ferie potranno essere richieste ed utilizzate di norma per turni interi di servizio (es.: mattino, pomeriggio e notte) cosi' come previsti nei piani di lavoro stabiliti per ciascun Lavoratore. Nei moduli mensili di presenza verranno evidenziati i giorni di calendario nei quali si sia usufruito di ferie nonche' la durata in ore del turno interessato. Contestualmente sara' registrato su apposita scheda il saldo delle ore a credito ovvero a debito del turnista.

Frangola

[Handwritten signature]

Seamus Ferrero, Felizzio, 26, [various signatures]

Le Parti concordano che due settimane di ferie (pari a dieci giornate lavorative con esclusione del sabato) dovranno essere accordate al Lavoratore turnista nel periodo ricompreso fra il 15 di giugno ed il 15 di settembre di ogni anno. Una terza settimana consecutiva alle due anzidette potrà essere accordata compatibilmente con le esigenze tecnico-operative: in questo caso, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste per una coincidenza di periodi delle stesse, saranno seguiti dall'Azienda oggettivi criteri di precedenza (rotazione, situazione anagrafica e familiare, ecc.). Su richiesta del lavoratore interessato e previo impegno di utilizzo di un pari numero di giornate di ferie, potrà essere accordato un periodo diverso di fruizione.

Le Parti concordano che, su richiesta del Lavoratore interessato e previo esaurimento delle ex festività e delle ROL eventualmente fruibili ad ore, due giornate di ferie in ragione di anno potranno essere individualmente utilizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche come permessi orari con un minimo di un'ora e multipli fino ad un massimo di quattro per giornata lavorativa.

NOTA APPLICATIVA

Allo scopo di procedere ad una pianificazione delle ferie, tutti i Lavoratori dovranno obbligatoriamente fornire entro il 31 marzo il piano delle ferie estive nonché entro il 30 settembre il piano delle ferie residue. Qualora entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il Lavoratore non abbia fornito il programma ad esaurimento delle ferie residue entro il successivo 30 aprile, l'Azienda potrà determinare i periodi di fruizione del residuo stesso entro l'anzidetta scadenza.

NOTA A VERBALE

I permessi concessi al Personale ex Vitroselenia proveniente dalla qualifica di operaio vengono ascritti al monte ferie individuale annuo.

CHIARIMENTO A VERBALE

In tema di quantificazione della spettanza individuale annua di ferie, le Parti ribadiscono che nei confronti del Personale assunto successivamente alla stipula del presente Accordo troverà esclusiva applicazione quanto previsto dagli articoli 14 Disciplina Speciale - Parte Prima e 12 Disciplina Speciale - Parte Terza del vigente C.C.N.L.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones on the right and bottom.]

6.C) FESTIVITA'

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 Disciplina Speciale - Parte Prima e 6 Disciplina Speciale - Parte Terza del vigente C.C.N.L., i quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito concessi in sostituzione delle festività abolite dalla Legge 54/1977, potranno essere individualmente utilizzati, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche come permessi orari, con un minimo di un' ora ed un massimo di quattro ore giornaliere.

Con esclusione delle Unita' Produttive esistenti nell'ambito del Comune di Roma (Roma via Salaria, Roma via Tiburtina, Roma via C.Settebagni, Roma Urbe, Ciampino, Acquasanta), la cui festività del Santo Patrono è fissata per la giornata del 29 giugno, SS.Pietro e Paolo, per quanto attiene alla festività "mobile" del Santo Patrono dei luoghi ove hanno sede le restanti Unita' Produttive verranno concesse otto ore di permesso, in aggiunta ai quattro gruppi di cui al paragrafo precedente, da fruirsi individualmente.

Qualora, presso alcune Unita' Produttive, specifiche esigenze o consuetudini del Cliente (ad esempio ESRIN/Frascati) comportino l'osservanza di festività diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste dal vigente C.C.N.L., le Parti si incontreranno a livello locale per concordare le modalità di fruizione di esse nell'ambito del numero globale di festività previsto dal citato C.C.N.L..

Il mancato godimento della completa spettanza annuale di ex festività e S.Patrono, ove mobile, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, comporterà la determinazione, da parte dell'Azienda, dei periodi di fruizione del residuo.

Resta comunque inteso che l'Azienda potrà definire con le RSA/RSU in sede locale periodi di utilizzo collettivo dei quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito concessi in sostituzione delle festività abolite dalla Legge 54/1977 e del Santo Patrono.

A parziale modifica di quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., ai Lavoratori che operano in turni continui avvicendati verrà concessa un' ulteriore giornata di riposo nel caso in cui il riposo compensativo coincida con una festività infrasettimanale (dal lunedì al venerdì).

Detto riposo aggiuntivo dovrà essere programmato e goduto entro i successivi due mesi.

Qualora la festività cada in un sabato ovvero in una domenica coincidente con il riposo compensativo del Lavoratore turnista, a questi sarà dovuta la sola corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, dell'importo di una quota giornaliera pari ad 1/26° della retribuzione mensile fissa.

Giuseppe Pucchi

Spino
Sebastiani
...

...
...
...
...
...

6.D) ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le parti intendono regolamentare il rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere familiare o di studio per i Lavoratori ed organizzativi per l'Azienda.

Pertanto ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilita' delle mansioni svolte, l'Azienda valuterà l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale entro il limite complessivo aziendale del tre per cento del personale in forza a tempo indeterminato presso le sottototate Unita' Produttive:

- Roma Via Salaria,
- Roma Via Tiburtina,
- Roma Via Casale di Settebagni,
- Macchiareddu.

Subordinatamente alle esigenze tecnico-organizzative e produttive potranno inoltre essere prese in esame eventuali richieste di Lavoratori di altre Unita' Produttive, fermo restando il limite complessivo aziendale di cui sopra.

Il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore verra' proporzionalmente ridotto durante il periodo di fruizione dell'orario a tempo parziale.

La durata dell'orario di lavoro a tempo parziale sara' fissata in 20, 25, 30 ore settimanali rapportate a 40 ore settimanali ed omogeneamente ripartite su cinque giorni. La ripartizione giornaliera, ivi compresa la definizione delle modalita' di fruizione dell'intervallo mensa, sara' esaminata, di volta in volta, tra l'Azienda ed il Lavoratore.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale avra' di norma una durata minima di mesi dodici. La richiesta di conversione del rapporto a tempo parziale dovra' essere avanzata dal Lavoratore con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di decorrenza e con almeno tre mesi di anticipo nel caso di ripresa del lavoro a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale dovra' essere stipulata per iscritto. Sul contratto dovranno essere indicate le mansioni ricoperte e l'orario di lavoro osservato con la sua articolazione.

Le eventuali ore eccezionalmente prestate in eccedenza saranno recuperate.

Salvo l'ipotesi di orario parziale preconcordato quanto a durata e compatibilmente con quanto stabilito dalla legge, l'Azienda valuterà eventuali casi particolari di richiesta di riconversione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Handwritten notes and signatures:
- Vertical on the left: "Punto", "Stato", "Punto"
- Top left: "Punto"
- Middle left: "Stato"
- Bottom left: "Punto"
- Middle: "Selezioni"
- Middle right: "Chirchi"
- Bottom right: "Punto"
- Far right: "Punto"
- Bottom right: "Punto"

6.E) ORARIO FLESSIBILE

Fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo le condizioni tecniche, organizzative e produttive, ove non esistano esigenze particolari di presenza contemporanea dei Lavoratori interessati per il funzionamento delle attività lavorative, verra' concordato con le RSA/RSU a livello locale, nelle Unità Produttive ove sia possibile, l'introduzione di orari collettivi flessibili di entrata ed uscita dal lavoro.

6.F) PERMESSI

A parziale modifica ed integrazione degli articoli 24 Disciplina Speciale- Parte Prima e 18 Disciplina Speciale - Parte Terza del vigente C.C.N.L., si concorda quanto segue.

L'Azienda, qualora ricorrano determinati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà i seguenti permessi:

6.F.1) Permessi retribuiti

1) Permessi personali con recupero.

Il Lavoratore che avra' esaurito il monte ore frazionabile di ferie, ex festività ed eventuali ROL fruibili ad ore, previa autorizzazione scritta del superiore, potrà usufruire di brevi permessi personali da recuperarsi nell'arco della medesima giornata lavorativa e comunque nel mese di riferimento. Le modalità di recupero dovranno obbligatoriamente essere concordate con il superiore che le autorizzerà preventivamente. I permessi non recuperati, oltre a dare luogo alla relativa trattenuta sulle competenze, potranno comportare anche l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. La durata di detti permessi non potrà eccedere le quattro ore giornaliere ed essi non saranno concessi in occasione di sciopero.

2) Permessi per visite mediche specialistiche e cure fisioterapiche.

Detti permessi saranno riferiti al solo tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita specialistica o della cura fisioterapica, sempreché non sia possibile ricorrere alla prestazione medica fuori dell'orario di lavoro.

Per usufruire di tali permessi, i quali - salvo comprovati casi particolari - saranno comunque concessi per un massimo di quattro ore giornaliere considerando anche i tempi di percorrenza, i Lavoratori interessati dovranno presentare, entro il giorno successivo all'assenza stessa un modulo che verra' predisposto dalla Direzione Personale ovvero certificazione equipollente rilasciata dal Sanitario indicante data ed orari della prestazione.

In quest'ultimo caso la certificazione dovrà essere sottoscritta da uno Specialista su carta intestata dalla quale si evinca in modo inoppugnabile la specializzazione medica.

Handwritten signatures and notes:
- Vertical signature on the left: *Orlando P. ...*
- Vertical signature on the right: *for ...*
- Various signatures at the bottom: *Spino, Vincenzo, ...*
- A large signature in the center: *30*
- Other signatures on the right: *for ...*

6.F.2) Permessi non retribuiti

Eccezionalmente l'Azienda potrà concedere, ai soli Lavoratori che abbiano già esaurito il monte ore di ferie, ex festività ed eventuali ROL fruibili ad ore, brevi permessi non retribuiti per un massimo, comunque, di quattro ore giornaliere.

NOTA APPLICATIVA

Per quanto concerne le modalità relative ai giustificativi di assenza dal lavoro, l'Azienda si incontrerà con le OO.SS. per illustrare una normativa finalizzata alla razionalizzazione della modulistica connessa alla rilevazione delle presenze con particolare riferimento ai regimi di orario in atto presso le Unità Produttive di Roma e Macchiareddu.

PRELIMINARE DI INTESA

Le Parti concordano che annualmente, a livello locale, interverranno specifici accordi fra la Direzione Personale e le RSA/RSU per definire le modalità di fruizione collettiva delle ore conseguenti al non pagamento delle festività di cui ai Punti a) e b) del secondo paragrafo degli articoli 7, Disciplina Speciale - Parte Prima e 6, Disciplina Speciale - Parte Terza cadenti di sabato e/o domenica. Per quanto attiene all'anno in corso le Parti concordano che l'Azienda non proceda al pagamento delle festività del 1 maggio e del 25 dicembre: i conseguenti due gruppi di 8 ore retribuite formeranno oggetto di incontro, a livello locale, per una definizione delle modalità di utilizzo collettivo.

[Handwritten signatures and notes in the bottom section of the document, including names like Spure, Salizzani, and various initials.]